Comune di FORANO
Provincia di RIETI

REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO

Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 2 del 27/03/13

INDICE

CAPO I –	**Gestione dell'acquedotto**	
Art. 1 -	Gestione del servizio	Pag. 4
CAPO II –	**Forniture per uso pubblico**	
Art.2 -	Definizione di impianti per uso pubblico	Pag. 4
Art.3 -	Uso delle fontanelle pubbliche	Pag. 4
Art.4 -	Vasche e cisterne pubbliche	Pag. 5
Art.5 -	Prese d'acqua per scopi particolari	Pag. 5
CAPO III -	**Forniture per uso privato**	
Art. 6 -	Categorie	Pag. 5
Art. 7-	Utenze	Pag. 5
Art. 8 -	Allaccio a rete	Pag. 6
Ant. 9 -	Somministrazione dell'acqua	Pag. 6
Art. 10 -	Opere di derivazione	Pag. 6
Art. 11 -	Opere su fondi privati	Pag. 6
Art. 12 -	Contatore	Pag. 6
Art. 13 -	Manutenzione condotte interne	Pag. 7
Art. 14 -	Bocche antincendio	Pag. 7
CAPO IV -	**Domande - Oneri di allacciamento**	
Art. 15 -	Concessione	Pag. 7
Art. 16 -	Domanda di fornitura	Pag. 8
Art. 17 -	Domanda di variazione	Pag. 8
Art. 18 -	Cessazione	Pag. 9
CAPO V -	**Somministrazione dell'acqua**	
Art. 19-	Consumo minimo	Pag. 9
Art. 20-	Lettura	Pag. 9
Art. 21-	Consumo medio	Pag. 9
Art. 21 Bis-	Perdite idriche	Pag. 9
Art. 22-	Bollette	Pag. 10
Art. 22 Bis-	Bollette	Pag. 10
Art. 22 Ter-	Dilazione di pagamento	Pag. 10
Art. 23-	Condomini	Pag. 10
Art. 24-	Frazionamenti immobiliari	Pag. 11
Art. 25-	Interventi alla rete di distribuzione	Pag. 11
Art. 26 -	Riattivazione vecchie utenze	Pag. 11
CAPO VI -	**Sospensione della fornitura d'acqua**	
Art. 27 -	Sospensione della fornitura	Pag. 11
Art. 28 -	Cessazione coatta	Pag. 12

CAPO VII - Obblighi, divieti e sanzioni

Art. 29 -	Obblighi	Pag. 12
Art. 30 -	Divieti e sanzioni	Pag. 12
Art. 31 -	Controllo contatori	Pag. 12
Art. 32 -	Sanzioni	Pag. 13

CAPO VIII - Disposizioni Generali - Controllo apparecchi misurazione

Art. 33 -	Disposizioni generali - Vecchi utenti	Pag. 13
Art. 34 -	Inosservanze	Pag. 14
Art. 35 -	Reclami	Pag. 14
Art. 36 -	Contratto con il Gestore	Pag. 14

CAPO IX - Tariffe

An. 37 -	Tariffe	Pag. 14

CAPO I
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art.1
(Gestione del servizio)

1. I Comuni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge.
3. I Comuni e le Province possono gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) (lettera sostituita dall'art. 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997, n. 127) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

CAPO 11
FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 2
Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
f) le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 3
Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
E' vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 4
Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.
E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione.
Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con le norme del codice penale.

Art. 5
Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse delle collettività.

CAPO III
FORNITURE PER USO PRIVATO

Art.6
Categorie

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la concessione per altri usi; sono quindi istituite tre categorie di concessione:
1^ categoria: concessioni ordinarie per uso potabile domestico residente e non residente; e utenze domestiche ubicate in zona agricola;
2^ categoria: concessioni speciali per uso industriale, artigianale, commerciale, impianti agricoli di trasformazione e per cantieri edili per il solo periodo di validità del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire);
3^ categoria: concessioni speciali per uso zootecnico o agricolo.
Quest'ultima potrà essere ottenuta quando l'azienda richiedente dimostri di ricavare il proprio reddito dall'allevamento o dall'attività di agricoltore, o coltivatore diretto, e comunque in regola con tutte le leggi del settore. Per questa categoria si prevede l'applicazione della tariffa al 50%.

ART. 7
Utenze

La richiesta di fornitura dell'acqua verrà fatta di norma, direttamente dall'utente richiedente che, se diverso dal proprietario dell'immobile dovrà presentare all'atto della richiesta l'autorizzazione del proprietario.
Negli stabili in condominio, qualora la concessione riguardi l'uso comune, la domanda dovrà essere firmata dall'amministratore condominiale, in mancanza ovvero in assenza, da tutti i condomini.
Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta. del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.
Gli istituti scolastici e le utenze pubbliche dovranno essere muniti di contatori, istallati a cura dell'Amministrazione. Per dette utenze potranno essere previste eventuali esenzioni.

ART. 8
Allaccio a rete

L'acqua sarà somministrata agli stabili fronteggianti le strade canalizzate. Potranno, però, essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di conduttura.
In questo caso l'utente sarà tenuto a sopportare le spese relative alla costruzione della regolare conduttura occorrente dal punto di allaccio al contatore.
La somministrazione dell'acqua viene fatta mediante allacciamento alla conduttura della rete di un tubo del diametro stabilito dall'Amministrazione Comunale e segue a deflusso libero, misurato e contrassegnato automaticamente da un apparecchio contatore, posto ai confini tra proprietà privata e proprietà pubblica in luogo facilmente raggiungibile dal letturista.
La conduttura resterà di proprietà dell'Amm.ne Comunale.
Le spese relative alla installazione del contatore sono a carico dell'utente che ne diventa proprietario.

ART. 9
Somministrazione dell'acqua

E' data indicazione a tutte le nuove utenze, escluse quelle per uso zootecnico, di essere munite di serbatoio di accumulo dell'acqua di almeno 300 litri, installato con tubazione diretta proveniente dal contatore secondo le norme edilizie e sanitarie in vigore.

ART.10
Opere di derivazione

L'utente con la domanda, chiederà la autorizzazione comunale per i lavori di derivazione dell'acqua dalla conduttura principale al contatore, da sistemarsi ai confini della proprietà privata, sotto la direzione del tecnico del Gestore.
Tali opere, a spese del richiedente, saranno di norma eseguite dal Gestore ed in via eccezionale dall'utente, con l'autorizzazione del Comune.
Le opere di presa e le tubature relative alla rete di distribuzione fino al contatore escluso rimarranno di proprietà del Comune.

ART. 11
Opere su fondi privati

Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati verranno eseguite a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'impostazione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni.

ART. 12
Contatore

Il contatore sarà sigillato a cura del Gestore.
L'utente è responsabile della custodia del contatore, dell'integrità dei sigilli e deve usare tutti gli accorgimenti per evitare i danni del gelo. E' fatto obbligo, inoltre, all'utente di comunicare al Gestore il cattivo funzionamento del contatore e la sua eventuale sostituzione.

Dovrà essere permessa e facilitata l'ispezione dei contatori da parte degli incaricati del Gestore.
Il contatore, collegato con tubazione in P.V.C. o in acciaio zincato di almeno 1/2" di diametro, delimitato a monte e a valle da due saracinesche a sfera e a monte da un limitatore di flusso, dovrà essere sistemato in apposito contenitore in muratura, munito di sportello in metallo. La manutenzione del tutto è a spese dell'utente.
Il limitatore di flusso sarà opportunamente tarato e suggellato a cura del Gestore.

ART. 13
Manutenzione condotte interne

La fornitura, posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, la costruzione del manufatto per il collocamento del contatore e del pozzetto per il collocamento dell'eventuale bocca d'incendio saranno fatte tutte a cura e a spese dell'utente, sotto il controllo del Gestore.
Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta dal contatore in poi e di ogni guasto della relativa condotta.

ART. 14
Bocche antincendio

Le bocche antincendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunziare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.
L'apertura degli idranti fatta senza il consenso dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi altro motivo che non sia quello d'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione pari al triplo del costo dell'acqua probabilmente consumata, la stima della quale sarà fatta insindacabilmente da un tecnico di fiducia dell'Amministrazione Comunale e fatta in base alla massima tariffa vigente.

CAPO IV
DOMANDE - ONERI DI ALLACCIAMENTO

ART. 15
Concessione

Ogni concessione sarà fatta con una scrittura privata tra l'utente e l'Amministrazione Comunale rappresentato dal responsabile del servizio. La concessione è revocabile da parte del Comune in qualunque momento, per motivi d'interesse pubblico, previo preavviso di almeno cinque giorni, ma senza pagamento di indennizzi di sorta.

ART. 16
Domanda di fornitura

La domanda di fornitura sarà redatta a cura del richiedente in carta resa legale e sarà impegnativa per il richiedente fino alla stipulazione della scrittura privata.
La firma in calce alla domanda non sarà autenticata ai sensi della L. 121/97 così come modificato dalla L. 191/98.
Essa dovrà contenere i seguenti dati:
- Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- Specificazione se trattasi di proprietario o locatario dell'immobile;
- Via , numero civico ed interno in cui è situato l'immobile;
- Codice fiscale dell'utente;
- numero delle eventuali bocche di incendio;

a) Richiedente proprietario: Dichiarazione relativa al rispetto delle norme inerenti le concessioni edilizie;
b) Richiedente locatario: Dichiarazione sostitutiva relativa al rispetto delle norme inerenti le concessioni edilizie, autorizzatoria della richiesta di utenza.
c) Richiedente locatario: In caso di riapertura utenza: contratto di locazione regolarmente registrato.
Dalla presentazione della domanda l'utente,rimane vincolato, per se e per i suoi successori, a tutte le prescrizioni del presente regolamento e successive variazioni, nonché al pagamento delle bollette per il consumo dell'acqua, canone fisso, I.V.A., ed ogni altro canone previsto dalla legge, ecc...
Nei casi di comproprietà, sia indivisa che divisa, i comproprietari del fabbricato o dell'immobile rispondono solidalmente per l'adempimento degli obblighi assunti.
Accolta la domanda, prima della firma della scrittura privata, sono previste a carico del richiedente le spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dal gestore di cui all'art. i per i lavori di posa del contatore, della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore e per l'eventuale bocca di incendio, ove non venga eseguito in proprio sotto la direzione dell'ufficio tecnico del gestore.
Alla stipula della scrittura privata l'utente dovrà versare un importo fisso a titolo di anticipo sul consumo di € 76,33 oltre IVA che verrà restituito sulla bolletta di conguaglio a seguito di eventuale cessazione.
In caso di richiesta di unico allaccio ad uso condominiale l'importo complessivo dovuto a titolo di anticipo sul consumo dovrà essere di € 76,33 oltre IVA per ciascuna unità abitativa.";

ART. 17
Domanda di variazione

La domanda di variazione sarà redatta a cura del conduttore con le norme di cui all'art. 16.
La domanda sarà corredata dei previsti documenti che non siano già in possesso di questa amministrazione, oltre ad una fotocopia dell'ultima bolletta.
Le variazioni a seguito di successione saranno effettuate d'ufficio con l'obbligo della sottoscrizione delle scritture private da parte dell'erede conduttore.
L'importo corrisposto a titolo di anticipo sarà dovuto se non versato precedentemente dall'intestatario dell'utenza.
Nel caso di variazione per successione presentata dall'erede convivente, l'anticipo sul consumo è pari a € 23,47 oltre IVA.

ART. 18
Cessazione

La domanda di cessazione di utenze può essere presentata dal conduttore o in forma scritta o telefonicamente identificandosi con codice fiscale e codice utenza.
In caso di variazione anagrafica la domanda dovrà essere inoltrata entro il semestre.
In caso di mancata presentazione del conduttore, il proprietario potrà presentare domanda di cessazione entro il semestre di riferimento.

CAPO V
SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA

ART. 19
Consumo minimo

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo la tariffa vigente.

ART. 20
Lettura

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture semestrali da effettuarsi, di norma, nei mesi di aprile e ottobre di ogni anno.
Nel caso in cui non fosse possibile l'effettuazione della lettura per assenza dell'utente, il Gestore del servizio lascerà apposito talloncino di autolettura che l'utente compilerà e recapiterà all'Amministrazione Comunale entro i successivi 10 (dieci) giorni.
Solo per le categorie di utenze diverse da quelle domestiche, nel caso in cui il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima prevista dalle tariffe in vigore l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito, fermo restando che le eccedenze di un semestre non possono essere compensate da eventuali deficienze relative ad altro semestre.
Di contro se il consumo dell'acqua nel semestre supera tale minimo, sarà fatturato tutto il consumo risultante dalla lettura, al prezzo della tariffa vigente di cui al successivo art. 37.

ART. 21
Consumo medio

Ove il contatore, per una qualsiasi causa, avesse cessato di funzionare, il consumo verrà calcolato sulla media dei consumi accertati nei due semestri precedenti o in mancanza di questi dati, sulla base dell'ultima verifica.
Lo stesso calcolo sulla media dei consumi dei due semestri precedenti verrà effettuato nel caso di assenza di lettura.

ART. 21 Bis
Perdite idriche

L'utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza, la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell'importo della fattura esclusivamente per l'addebito di canoni fognari e di depurazione, purché l'acqua fuoriuscita a causa del guasto non sia confluita nella rete fognaria.

ART. 22
Bollette

Il pagamento delle bollette relative al servizio, avrà cadenza semestrale con scadenza di pagamento di norma entro i mesi di giugno e dicembre.

ART. 22 Bis
Bollette

1.La riscossione del servizio acquedotto avviene a mezzo di Poste Italiane SpA, previa apertura di un singolo conto corrente postale intestato al Comune di Forano Servizio Idrico integrato.
2. L'importo versato deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione non è superiore a € 0,49 o per eccesso se è superiore.
3. Non si procede ad accertamento né è riconosciuto rimborso se l'importo riferito a semestre è uguale o inferiore a € 3,00.
4. Sulle somme da rimborsare si applica il tasso di interesse legale in vigore, aumentato di 2,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.

ART. 22 Ter
Dilazione di pagamento

1. E' concessa una dilazione del pagamento per le bollette emesse con scadenza semestrale e per i relativi solleciti, agli utenti che si trovano in condizioni di obiettiva difficoltà economica, rilevabile da modello ISEE dal quale risulti che l'indicatore assoluto del nucleo familiare non sia superiore a € 7.500,00, stabilendo che l'importo minimo di ogni singola rata mensile sarà di € 25,00;
2. E', altresì, concessa una dilazione del pagamento anche agli utenti con indicatore assoluto ISEE superiore a € 7.500,00 che abbiano un debito superiore a € 300,00, stabilendo che l'importo minimo di ogni singola rata mensile sarà di € 50,00, fino ad un massimo di n. 12 rate;
3. La dilazione del pagamento sarà concessa con l'applicazione degli interessi stabiliti in merito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. L'utente dovrà consegnare all'ufficio tributi ricevuta dell'avvenuto pagamento delle rate contestualmente alla scadenza delle stesse;
5. In caso di mancato pagamento, trascorsi giorni 10 dalla scadenza della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decadrà automaticamente dal beneficio della rateizzazione, e che oltre ad avviare la procedura ingiuntiva per la riscossione del credito verrà disposta la sospensione del servizio in base al DPCM 29/04/1999;

ART.23
Condomini

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla rete di distribuzione.
Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verranno installati tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, oltre ad eventuali allacci ad uso condominiale.
Il titolare della concessione edilizia può richiedere di installare un unico contatore a servizio dell'intero complesso edilizio con qualità di condominio.

ART.24
Frazionamenti immobiliari

In caso di frazionamento di uno stabile già fornito d'acqua, in più unità immobiliari, il proprietario, sarà tenuto a richiedere separate concessioni (anche in caso di unico proprietario).
In caso di unità immobiliari con due destinazioni d'uso (es. parte abitazione e parte ufficio, negozio, etc.) il conduttore è tenuto, anche utente unico, a richiedere utenze e contatori distinti.
L'ufficio Tributi provvederà a segnalare il fatto all'Ufficio Tecnico comunale,

ART. 25
Interventi alla rete di distribuzione

Tranne per i casi previsti dall'art.10, ogni intervento alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore, sarà a carico esclusivamente del Gestore.
Tale limitazione riguarda anche il divieto assoluto di interventi sugli organi di intercettazione posti nella rete distributiva.
Ogni maggior consumo dovuto a mal funzionamento del contatore o delle condotte interne sarà a carico dell'utente, tenuto al controllo ed alla manutenzione del proprio impianto.
Nessuna esenzione è inoltre prevista per eventuali interruzioni dell'erogazione per lavori di manutenzione.

ART.26
Riattivazione vecchie utenze

La domanda di riattivazione di una utenza chiusa definitivamente, è da considerare a tutti gli effetti, nuova utenza, compresi gli oneri relativi di cui all'art. 16.

CAPO VI
SOSPENSIONE DELLA FORNITURA D'ACQUA

ART.27
Sospensione della fornitura

Il Gestore si riserva il diritto di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua per cause dipendenti di forza maggiore, per lavori e per riparazioni.
Le sospensioni di fornitura, per quanto possibile, verranno preavvisate.
Nei periodi di punta estivi, in caso di domanda superiore all'erogazione da parte delle linee adduttrici, il Sindaco, previa ordinanza, provvederà affinché ogni utente, mediante il limitatore di flusso, possa usufruire del solo minimo garantito contrattualmente e provvedere al razionamento affinché ad ogni utenza possa essere assicurato adeguato approvvigionamento.
Gli utenti non potranno reclamare alcuna indennità per le sopracitate interruzioni e per eventuali diminuzioni o aumenti di pressione nella rete.

ART. 28
Cessazione coatta

Il Comune provvederà alla cessazione dell'erogazione dell'acqua nei seguenti casi:
a) qualora l'utente non paghi n. 2 canoni semestrali dello stesso esercizio entro il termine fissato per il pagamento del 2° semestre;
b) nel caso che l'utente o familiari vietino all'addetto del Comune la visita agli impianti interni e la lettura del contatore o comunque renda impossibile tali operazioni;
c) nel caso di mancato pagamento, entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento di cui all'art.32;
In quest'ultimo caso, prima del riallaccio, dovranno essere pagate le morosità notificate, oltre alle normali spese di attivazione.

CAPO VII
OBBLIGHI, DIVIETI E SANZIONI

ART. 29
Obblighi

La cessazione dell'erogazione dell'acqua non esclude l'utente dall'obbligo del pagamento delle tasse e canoni dovuto fino alla data di cessazione.

ART. 30
Divieti e sanzioni

E' assolutamente proibito all'utente:
a) di lasciare derivare acqua dalla sua tubazione in favore di case di altra proprietà;
b) di aumentare a proprio profitto od a profitto di altri la quantità d'acqua concessa;
c) di alterare in qualsiasi modo e manomettere i contatori, i limitatori di flusso e le saracinesche di arresto ed, in generale, di disporre dell'acqua in modo diverso da quello previsto dal presente regolamento.
Il Comune si riserva il diritto di controllo attraverso propri incaricati oppure incaricati del Gestore per l'esatta osservanza del presente regolamento e quello di ispezionare, a mezzo Polizia Urbana, oltre che le diramazioni fino al contatore, quelle interne per l'effetto di eventuali sanzioni.
Le contravvenzioni a carico degli utenti saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

ART.31
Controllo contatori

L'utente ha l'obbligo di segnalare eventuali disfunzioni che rilevasse fino al contatore.
Tale segnalazione sarà fatta o al Gestore o agli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32
Sanzioni

VIOLAZIONE	SANZIONI
1) Allaccio abusivo (Omessa richiesta di allaccio)	A) Immediato distacco utenza con sanzioni nelle misure previste dal C.P. B) Presentazione della domanda di allaccio con pagamento del 200% sul consumo minimo semestrale del periodo di riferimento. Pagamento di una sanzione da un min. di € 51,65 a un max. di € 258,23 commisurata al periodo di riferimento semestrale.
2) Manomissione del contatore	Pagamento di una sanzione da un min. di € 51,65 a un max di € 258,23 commisurato al periodo di riferimento semestrale.
3) Mancata domanda di variazione	Pagamento di una sanzione da un min. di € 15,49 ad un max di € 38,73 rapportato al periodo di riferimento semestrale.
4) Penale	Se il pagamento viene eseguito dopo il 10° giorno dalla scadenza, sugli importi fatturati si applica il tasso di interesse legale in vigore, aumentato di 2,5 punti percentuali, con maturazione giorno per giorno.
5) Mancata comunicazione di autolettura	Pagamento di una sanzione pari a € 51,00 per ogni semestre.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI - CONTROLLO APPARECCHI MISURAZIONE

ART. 33
Disposizioni Generali - Vecchi utenti

Tutte le spese riguardanti le tasse, bolli, canoni ecc. , relativi ad allacci, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.
Le norme del presente regolamento si intendono obbligatorie anche per gli utenti in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione Comunale di voler rescindere il precedente contratto, entro due mesi dalla pubblicazione.
Gli utenti allacciati alla data di approvazione del presente regolamento non sono, tenuti a rinnovare il contratto esistente.
Il presente regolamento sarà esteso .anche al Gestore del servizio, che è tenuto ad osservarlo.
Ogni aspetto del regolamento che non fosse regolato dal contratto tra Gestore ed Amministrazione Comunale, sarà verificato dalle parti.

ART. 34
Inosservanze

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale per le inosservanze al presente regolamento, si rinvia alle normative vigenti dei regolamenti comunali per sanzioni amministrative e del contenzioso con adesione.

ART. 35
Reclami

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
Il presente regolamento sostituisce tutte le norme regolamentari precedenti in materia.

ART. 36
Contratto con il Gestore

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto con il Gestore il cui schema sarà determinato dalla Giunta Comunale, dopo intesa con le parti.

CAPO IX
TARIFFE

ART.37
Tariffe

Fermo restando quanto stabilito dal precedente Art. 20, le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base dei costi effettivi di esercizio del servizio, nell'ambito delle percentuali previste per legge.